



LA MULTIETICHETTA **ELABEL!**

REGOLAMENTO

Versione: 5

Approvato in data 14 novembre 2024



Sommario

1. Definizioni	3
2. Oggetto	5
3. Scopo.....	5
4. Principi	6
5. Norme di riferimento	7
6. Soggetti coinvolti.....	7
7. Elementi principali della multietichetta eLabel!	8
8. Ruoli e responsabilità	9
8.1. Organismo Competente	9
8.2. Il Richiedente.....	10
8.3. Il Licenziatario	10
9. Modalità di gestione.....	11
10. Redazione delle regole del Programma	11
11. Sviluppo delle Categorie di Prodotto	11
11.1. Selezione delle Categorie di Prodotto.....	11
11.2. Selezione e Sviluppo dei Criteri Ambientali di Prodotto per ciascuna Categoria di Prodotto ..	11
11.3. Selezione delle Caratteristiche Funzionali di Prodotto per ciascuna Categoria di Prodotto	13
11.4. Rapporto di Prodotto Preliminare per consultazione pubblica.....	13
11.5. Pubblicazione del Rapporto di Prodotto definitivo.....	14
11.6. Revisione del Rapporto di Prodotto	14
12. Certificazioni e Rilascio della Licenza.....	14
12.1. Richiesta di ottenimento della licenza	14
12.2. Durata della licenza	15
12.3. Mantenimento della licenza.....	15
13. Regole generali.....	15
13.1. Utilizzo della multietichetta eLabel!	15
13.2. Promozioni pubblicitarie da parte dei licenziatari	16
13.3. Condizioni necessarie per il mantenimento della licenza.....	16
13.4. Procedura per la risoluzione delle dispute	16
13.5. Analisi e prove.....	16
14. Requisiti grafici	16
Allegato 1 – Schema Generale delle modalità di concessione della licenza con certificazione da parte di un Ente Terzo	17
Allegato 2 – Procedure di certificazione	18
14.1. Principi per la certificazione.....	18
14.2. Modalità di certificazione	18
14.3. Organismi di Certificazione riconosciuti.....	20
Allegato 4 – Versioni e regole di utilizzo	22
Regole di utilizzo.....	25

1. Definizioni

Aspetto Ambientale	Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (UNI EN ISO 14001:2004, § 3.6).
Asserzione ambientale auto-dichiarata	Asserzione ambientale che è effettuata, senza certificazione di terza parte indipendente, da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori o chiunque altro possa trarre beneficio da tale asserzione (UNI EN ISO 14021, § 3.1.16).
Caratteristica Funzionale di Prodotto	Attributo o caratteristica delle prestazioni e dell'utilizzo di un prodotto.
Categoria di Prodotto	Gruppo di prodotti che hanno funzioni analoghe.
Certificazione	Procedura mediante la quale una terza parte fornisce garanzia scritta che un prodotto, processo o servizio sia conforme a requisiti specificati [ISO/IEC Guide 2: 1996].
Ciclo di Vita	Ciclo di vita: fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto (bene o servizio), dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali allo smaltimento finale (UNI EN ISO 14021, § 3.1.8).
Criteri Ambientali di Prodotto	Requisiti ambientali a cui il prodotto deve essere conforme affinché ad esso sia assegnata un'etichetta ambientale.
Dichiarazione Esplicativa	Qualsiasi spiegazione che sia necessaria o fornita in modo che un'asserzione ambientale possa essere adeguatamente compresa da un acquirente, un potenziale acquirente od un utilizzatore del prodotto (UNI EN ISO 14021, § 3.1.6).
Funzione del Prodotto	Ruolo svolto da un sistema di prodotto (bene o servizio) nel soddisfacimento delle esigenze del suo licenziatario.
Idoneità allo Scopo	Capacità di un prodotto, processo o servizio di servire ad uno scopo definito in condizioni specifiche [ISO/IEC Guide 2:1996].
Impatto Ambientale	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un'organizzazione (UNI EN ISO 14001:2004, § 3.7).
Licenza (Per L'etichettatura Ambientale)	Documento, rilasciato secondo le regole di un programma di certificazione, in base al quale un organismo competente per l'etichettatura ambientale garantisce ad una persona o ad un organismo il diritto di utilizzare etichette ambientali per i suoi prodotti o servizi, in conformità con le regole del programma di etichettatura ambientale.
Licenziatario	Parte autorizzata da un Organismo Competente per l'etichettatura ambientale ad utilizzare un'etichetta ambientale.

Organismo Competente per l'etichettatura Ambientale	Organismo di terza parte, compresi i suoi agenti, che conduce un programma di etichettatura ambientale.
Parte Interessata	Qualsiasi parte influenzata da un programma di etichettatura ambientale.
Parte Terza	Persona od organismo che viene riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte, per quanto concerne l'argomento in questione (UNI EN ISO 14024, § 3.7), quali il gestore dell'Etichetta e il suo utilizzatore.
Preferibilità ambientale	Riferito ad un prodotto, indica una migliore prestazione, rispetto ad altri prodotti appartenenti alla stessa Categoria di Prodotto, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita e di criteri ambientali sviluppati mediante consultazioni e comunicati alle parti interessate.
Prodotto	Qualsiasi bene o servizio (UNI EN ISO 14021, § 3.1.11).
Prodotto Ambientalmente Qualificato	Prodotto di cui sono comunicati gli aspetti ambientali significativi lungo il suo ciclo di vita, sui quali il produttore o fornitore di servizi può effettivamente incidere con azioni dirette o indirette.
Programma di Etichettatura Ambientale di Tipo I	Programma di terza parte, volontario, basato su più criteri, che assegna una licenza che autorizza l'utilizzo di etichette ambientali sui prodotti, indicando la preferibilità ambientale complessiva di un prodotto nell'ambito di una particolare categoria di prodotto, sulla base delle considerazioni relative al ciclo di vita.
Richiedente	Colui che chiede all'Organismo Competente per l'etichettatura ambientale di ottenere una licenza per utilizzare un'etichetta ambientale.

2. Oggetto

Il presente **Regolamento** norma il **Programma** per la gestione dell'etichetta di qualificazione ambientale di prodotto (inteso come bene o servizio), denominata **multietichetta eLabel!**.

3. Scopo

Kyoto Club (associazione volontaria tra imprese, non a scopo di lucro) ha sviluppato la **multietichetta eLabel!**.

Scopo della **multietichetta eLabel!** è di "promuovere la domanda e l'offerta di quei prodotti in grado di causare minor danno all'ambiente, contribuendo così a stimolare un processo di miglioramento ambientale continuo, guidato dal mercato", utilizzando la "comunicazione di informazioni verificabili, accurate e non fuorvianti sugli aspetti ambientali" (UNI EN ISO 14020, § 3).

La multietichetta eLabel! nasce con l'obiettivo dei programmi di etichettatura ambientale di Tipo I (ISO 14024), ovvero quello di contribuire ad una riduzione degli impatti ambientali associati ai prodotti, mediante l'identificazione di quelli che soddisfano i criteri di preferibilità ambientale complessiva.

Al fine di consentire una più ampia diffusione della multietichetta, con i benefici per la sostenibilità che ne derivano, il programma consente, per gruppi di prodotti selezionati, la sostituzione della certificazione prevista per le etichettature ambientali di Tipo I con l'assunzione di responsabilità da parte del Richiedente in conformità alla norma ISO 14021 per le asserzioni ambientali auto-dichiarate.

La specificità della **multietichetta eLabel!** consiste nel fatto che è configurata in modo da mostrare i criteri ambientali presi in considerazione e i relativi valori (quantitativi o qualitativi) del prodotto specifico a cui è assegnata, ed è pertanto definibile come "etichetta *parlante*". Tali informazioni sono rese disponibili al consumatore presso il sito web www.multietichetta.it. È data facoltà al Licenziatario di mostrare i criteri direttamente sul prodotto. In tal caso potranno essere mostrati o un minimo di tre criteri, o l'intero insieme dei criteri.

4. Principi

La **multietichetta eLabel!** ed il suo Programma sono sviluppati in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14020 (Etichette e dichiarazioni ambientali. Principi Generali), UNI EN ISO 14024 (Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure) e UNI ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).

In particolare:

4.1. Il Programma

- applica i principi della ISO 14020, della ISO 14024 e della ISO 14021;
- è volontario;
- è gestito da un **Organismo Competente**;
- è aperto a tutti i **Richiedenti**;
- si applica a prodotti presenti sul mercato o pronti per la commercializzazione;
- si integra con altri strumenti di certificazione e comunicazione, quali a esempio le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP o EPD).

4.2. I **Richiedenti** fanno domanda d'adesione al Programma e rilascio della **multietichetta eLabel!**.

4.3. Il rilascio della multietichetta eLabel!

- prevede la **certificazione** di un ente terzo;
- identifica **prodotti ambientalmente preferibili**;
- consente l'utilizzo dell'etichetta nei modi stabiliti.

4.4. I prodotti preferibili dal punto di vista ambientale sono identificati sulla base di **Criteri Ambientali di Prodotto**. Tutti i prodotti che soddisfano i criteri sono ritenuti idonei all'utilizzo dell'etichetta.

4.5. La preferibilità ambientale di ciascuna singola categoria di prodotto è definita sulla base di criteri sviluppati mediante consultazioni e comunicati alle parti interessate.

4.6. I Criteri Ambientali di Prodotto

- sono determinati tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita o in caso contrario ogni scostamento viene giustificato;
- fanno riferimento a principi scientificamente e tecnicamente fondati;
- sono quantificati e misurabili con metodi standardizzati e a costi sostenibili;
- tengono conto delle incertezze di misurazione;

- tengono in considerazione l'idoneità allo scopo del prodotto e i livelli di prestazione, mediante l'individuazione di **Caratteristiche Funzionali di Prodotto**;
 - sono riesaminati periodicamente.
- 4.7. Tutti gli elementi del Programma, incluse la selezione e il riesame delle **Categorie di Prodotto**, dei **Criteri Ambientali di Prodotto** e delle **Caratteristiche Funzionali di Prodotto** sono organizzati in modo da permettere il coinvolgimento delle parti interessate (*stakeholder*) e il libero accesso all'informazione.
- 4.8. Sono messe in atto tutte le misure per garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.
- 4.9. Il presente Programma d'etichettatura ambientale rispetta i principi del libero mercato ed è libero da conflitto d'interessi.
- 4.10. Costi e tariffe per l'assegnazione e il mantenimento di un'etichetta sono basati sul costo complessivo del programma.

5. Norme di riferimento

Il **Regolamento** fa riferimento alle seguenti norme internazionali, nell'ultima versione disponibile:

UNI EN ISO 14020 – Etichette e dichiarazioni ambientali. Principi Generali

UNI EN ISO 14024 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure

UNI EN ISO 14021 - Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

6. Soggetti coinvolti

Sono coinvolti nella gestione dell'Etichetta i seguenti soggetti:

- 6.1. Kyoto Club in qualità di **Organismo Competente** per la gestione del Programma;
- 6.2. Gli enti terzi indipendenti che certificano la conformità dei prodotti ai criteri ambientalistabiliti (gli **Enti di Certificazione**);

- 6.3. I licenziatari che ottengono il diritto d'utilizzo della **multietichetta eLabel!** per uno o più prodotti;
- 6.4. Tutte le parti interessate (ad es. associazioni d'impresa, professionali, ambientaliste e dei consumatori, Pubblica Amministrazione, enti di ricerca, privati cittadini).

7. Elementi principali della multietichetta eLabel!

La licenza per l'uso della **multietichetta eLabel!** è assegnata ai prodotti che soddisfano i criteri ambientali specifici per quel prodotto. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti che sono definiti per ciascuna **Categoria di Prodotto** nel **Rapporto di Prodotto**. La **multietichetta eLabel!** mostra i criteri ambientali presi in considerazione e i valori (quantitativi o qualitativi) per ogni criterio.

L'insieme dei criteri ambientali per uno specifico prodotto fornisce la sua qualificazione ambientale, nel senso che comunica gli aspetti ambientali significativi lungo il suo ciclo di vita.

La **multietichetta eLabel!** è riferita a un prodotto commerciale presente sul mercato o pronto per la commercializzazione.

Le caratteristiche grafiche della **multietichetta eLabel!** sono riportate nell'allegato 4.

Esistono quattro modalità per contrassegnare il prodotto.

- (a) **Mediante l'ETICHETTA BASE.** Il prodotto è riconoscibile grazie al logo multietichetta eLabel! e il numero di Licenza e rimanda al sito dell'Organismo Competente per la comunicazione della etichetta completa, mediante il link www.multietichetta.it.
- (b) **Mediante l'ETICHETTA BASE CON INTRODUZIONE.** Come l'etichetta al punto a) ma con una delle seguenti frasi:
- "Prodotto/servizio preferibile per l'ambiente";
 - "Prodotto/servizio qualificato per l'ambiente";
 - "Etichetta di qualificazione ambientale".

Nel caso in cui sia disponibile una **ETICHETTA COMPLETA** all'interno dell'imballaggio, stampato sull'imballaggio stesso o disponibile in un documento (es. brochure, nelle istruzioni per l'uso, in una scheda tecnica ecc.) si potrà aggiungere sull'etichetta la frase: "Per maggiori informazioni vedi l'interno della confezione".

(c) **Mediante l'ETICHETTA SINTETICA.** Il prodotto è riconoscibile mediante una versione della multietichetta eLabel! che mostra tre Criteri Ambientali di Prodotto individuati nel Rapporto di Prodotto e rimanda al sito per la comunicazione della etichetta completa, mediante il link e il QR Code.

(d) **Mediante ETICHETTA COMPLETA.**

Il prodotto è riconoscibile mediante una versione della multietichetta eLabel! che mostra tutti i Criteri Ambientali di Prodotto indicati nel Rapporto di Prodotto e rimanda al sito per ulteriori informazioni mediante il link e il QR Code.

Nell'Allegato 4 sono riportate anche le modalità con cui ciascuna Etichetta deve essere graficamente sviluppata sulla base delle prescrizioni stabilite dall'**Organismo Competente**.

L'Etichetta, qualsiasi modalità sia scelta, deve specificare se è stata certificata o emessa come auto-dichiarazione.

8. Ruoli e responsabilità

8.1. Organismo Competente

Kyoto Club ha il ruolo di **Organismo Competente** per l'etichettatura ambientale di prodotto e ha le seguenti responsabilità.

8.1.1 Attua un meccanismo di consultazione delle parti interessate per: (i) la selezione delle **Categorie di Prodotto**, (ii) la definizione dei **Criteri Ambientali di Prodotto**, (iii) l'individuazione delle **Caratteristiche Funzionali di Prodotto**.

8.1.2 Assicura che le **Categorie di Prodotto** siano definite con criteri oggettivi e non fuorvianti, mediante uno studio di fattibilità che può comprendere anche la valutazione di richieste provenienti dai consumatori e dagli acquirenti del prodotto.

8.1.3 Assicura che i **Criteri Ambientali di Prodotto** siano definiti tenendo conto dei fattori ambientali, socio/economici e delle tecnologie disponibili. I criteri ambientali devono essere scelti in modo da fornire una facile valutazione della preferibilità ambientale dei singoli prodotti; a tal fine possono essere applicati dei coefficienti di ponderazione, se opportunamente giustificati e condivisi con le parti interessate. Definisce per ciascuno dei

Criteri Ambientali di Prodotto i valori soglia (valori minimi, scale a punteggio, ecc.) che dovranno essere raggiunti in modo accertabile mediante metodi di prova e verifiche adeguate.

8.1.4 Assicura che le **Caratteristiche Funzionali di Prodotto** siano definite prendendo in considerazione le prestazioni del prodotto.

8.1.5 Pubblica il **Rapporto di Prodotto** per ciascuna **Categoria di Prodotto** compresa dal presente programma.

8.1.6 Stabilisce le modalità e i tempi di revisione del **Rapporto di Prodotto**, sia ordinarie che straordinarie.

8.1.7 Concede la licenza per l'utilizzo della **multietichetta eLabel!** ai Richiedenti, previa la certificazione da parte di Enti terzi (**Enti di Certificazione**) o l'auto-dichiarazione del Richiedente.

8.1.8 Fornisce i requisiti agli **Enti di Certificazione** per la predisposizione degli schemi di certificazione.

8.2. Il Richiedente

Il **Richiedente** è la parte che chiede di poter utilizzare la **multietichetta eLabel!** per qualificare uno o più prodotti e diventare così licenziatario.

Il **Richiedente** fa domanda all' **Organismo Competente**, allegando la documentazione prevista dal pertinente **Rapporto di Prodotto** e l'attestato di Certificazione che provi la conformità ai criteri previsti.

8.3. Il Licenziatario

Il Richiedente, una volta ottenuta la licenza per l'uso della **multietichetta eLabel!** per qualificare uno o più prodotti, viene denominato **Licenziatario**.

Il **Licenziatario** si impegna ad usare la **multietichetta eLabel!** solo per qualificare i prodotti inclusi nella licenza e di rispettare le regole d'utilizzo stabilite.

9. Modalità di gestione

La gestione del Programma è divisa in tre fasi:

1. Redazione delle regole del Programma;
2. Sviluppo delle Categorie di Prodotto;
3. Certificazione e rilascio della licenza;

10. Redazione delle regole del Programma

Le regole del Programma per la **multietichetta eLabel!** sono redatte dall'Organismo Competente. Esse sono riportate nel presente "**Regolamento**" e nei suoi allegati.

Il presente **Regolamento** e i suoi allegati sono approvati dal Consiglio Direttivo di Kyoto Club. Sono quindi riesaminati ogni cinque anni ed eventualmente aggiornati. Il riesame del **Regolamento**, o di uno o più dei suoi requisiti, o di qualsiasi punto del programma può essere avviato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

11. Sviluppo delle Categorie di Prodotto

11.1. Selezione delle Categorie di Prodotto

La decisione di selezionare una specifica Categoria di Prodotto e d'individuare i relativi **Criteri Ambientali di Prodotto** è presa dall'**Organismo Competente** in accordo con le parti interessate, sulla base di uno studio di fattibilità. La decisione tiene in considerazione:

- Le richieste che arrivano dal mercato, ossia da soggetti interessati ad utilizzare la **multietichetta eLabel!** per un prodotto specifico;
- I risultati di indagini di mercato, avviate per la verifica di un reale interesse del mercato;
- Le indicazioni emerse da consultazioni con le parti interessate.

11.2. Selezione e Sviluppo dei Criteri Ambientali di Prodotto per ciascuna Categoria di Prodotto

La responsabilità della selezione e sviluppo dei **Criteri Ambientali di Prodotto** ricade sull'**Organismo Competente**. Per fare in modo che questo processo sia, sin dalle prime

battute, il risultato di consultazione con le parti interessate, l'**Organismo Competente** instaura dei Gruppi di Lavoro, ciascuno dedicato ad una specifica Categoria di Prodotto, aperti alle parti interessate e all'interno dei quali si procede alla selezione e alla elaborazione dei Criteri Ambientali di Prodotto. I Gruppi di Lavoro sono assistiti da un esperto del settore nominato dall'**Organismo Competente** che ha lo scopo di facilitare e coordinare il lavoro dei Gruppi di Lavoro, che operano seguendo i principi definiti dall'UNI EN ISO 14024 e dall'UNI EN ISO 14021 e il **Regolamento** stabilito dall'**Organismo Competente**.

I Criteri Ambientali di Prodotto vengono individuati tenendo conto di tutto il ciclo di vita del prodotto e selezionando le fasi e gli aspetti che sono significativi per la valutazione della preferibilità ambientale del prodotto in esame, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali, economici e tecnologici.

L'utilizzo di eventuali fattori di ponderazione deve essere documentato, giustificato e condiviso con le parti interessate.

I **Criteri Ambientali di Prodotto** sono selettivi e quantificati e prevedono valori soglia. Devono essere disponibili norme e procedure definite, per la verifica del rispetto delle soglie prefissate.

La tabella seguente fornisce un esempio di schema per la definizione dei criteri.

Fase del Ciclo di Vita	Criterio Ambientale di Prodotto	Soglia (requisito da soddisfare)	Metodo di prova

La colonna "Metodo di prova" riporta, ove pertinenti, le norme di riferimento, i requisiti per i laboratori di prova e ogni altra documentazione atta a dimostrare il rispetto del requisito.

Il Gruppo di Lavoro individua le modalità per la definizione dei tre criteri rappresentativi da utilizzare nella etichetta sintetica applicabile direttamente sui prodotti.

11.3. Selezione delle Caratteristiche Funzionali di Prodotto per ciascuna Categoria di Prodotto

Il Gruppo di lavoro costituito per assolvere alla Selezione e Sviluppo dei Criteri Ambientali di Prodotto è responsabile anche della definizione delle Caratteristiche Funzionali di Prodotto. Anche in questo caso il Gruppo di lavoro opera seguendo i principi definiti dall'UNI EN ISO 14024.

11.4. Rapporto di Prodotto Preliminare per consultazione pubblica

Per ciascuna **Categoria di Prodotto** presa in considerazione, l'**Organismo Competente** deve pubblicare, su www.multietichetta.it, un "Rapporto di Prodotto Preliminare" e mantenerlo disponibile per commenti per un mese. Esso contiene:

- La definizione della **Categoria di Prodotto**;
- La definizione dei **Criteri Ambientali di Prodotto**;
- Le modalità per la definizione di tre Criteri Ambientali di Prodotto da mostrare nella Etichetta sintetica (vedi Allegato 4);
- La definizione delle **Caratteristiche Funzionali di Prodotto**;
- Informazioni che dimostrino che le definizioni della **Categoria di Prodotto**, dei **Criteri Ambientali di Prodotto** e delle **Caratteristiche Funzionali di Prodotto** sono conformi con lo scopo e campo di applicazione, con i principi, le prassi e con i requisiti definiti dalla norma internazionale ISO 14024, dalla norma internazionale ISO 14021 e dal presente **Regolamento**;
- Informazioni che dimostrino che i metodi di verifica dei **Criteri Ambientali di Prodotto** e delle **Caratteristiche Funzionali di Prodotto** sono tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- L'indicazione se è concesso di sostituire la certificazione con l'assunzione di responsabilità da parte del Richiedente in conformità alla norma ISO 14021 per le asserzioni ambientali auto-dichiarate.

In questo periodo di inchiesta pubblica, le parti interessate possono inviare commenti all'**Organismo Competente** riguardanti il Rapporto di Prodotto Preliminare.

11.5. Pubblicazione del Rapporto di Prodotto definitivo

Il Gruppo di Lavoro, alla scadenza del periodo di consultazione, prende in esame i commenti ricevuti, rivede, se ritenuto opportuno, il **Rapporto di Prodotto** ed infine lo pubblica nella versione definitiva. Nella versione definitiva è presente anche un allegato intitolato "Informazioni sul processo di coinvolgimento delle parti interessate" nel quale è descritta la fase di consultazione. Il **Rapporto di Prodotto** è il riferimento per la certificazione della conformità del prodotto, unitamente al presente **Regolamento** e ai suoi allegati.

11.6. Revisione del Rapporto di Prodotto

Il **Rapporto di Prodotto** riporta i tempi per le successive verifiche, orientativamente ogni 5 anni. È tuttavia facoltà dell'**Organismo Competente** di dare origine ad un processo di revisione prima della scadenza naturale nel caso si vengano ad istaurare i casi descritti dallo standard UNI EN ISO 14024 al § 6.7.

12. Certificazioni e Rilascio della Licenza

12.1. Richiesta di ottenimento della licenza

Il **Richiedente**, ossia il soggetto che intende utilizzare la **multietichetta eLabel!** per il proprio prodotto, deve fare richiesta all'**Organismo Competente**, riportando la descrizione del prodotto e la categoria di prodotto a cui fa riferimento.

Verificata la presenza di un **Rapporto di Prodotto** adeguato alla categoria di riferimento, l'**Organismo Competente** accetta la richiesta.

Successivamente il richiedente sottoporrà la documentazione necessaria, unitamente all'attestato di certificazione rilasciato da un Ente terzo.

In Allegato 2 sono riportate le procedure da applicare per la fase di certificazione.

Nel caso non sia disponibile un **Rapporto di Prodotto** per la categoria di prodotto pertinente, sarà facoltà dell'**Organismo Competente** avviare il suo sviluppo, eventualmente chiedendo il supporto tecnico del Richiedente.

Non è possibile rilasciare la licenza per un'etichetta in assenza del **Rapporto di Prodotto**.

12.2. Durata della licenza

La Licenza ha una durata di cinque anni.

12.3. Mantenimento della licenza

Annualmente il licenziatario deve corrispondere il compenso per il mantenimento della licenza e mettere in atto le azioni descritte al § 13.3. Tale contributo sarà variabile in funzione del fatturato riferito al prodotto/i oggetto della licenza.

Alla prima emissione dell'etichetta e a ogni rinnovo successivo alla scadenza sarà da corrispondersi, oltre al contributo variabile, anche un costo fisso.

13. Regole generali

13.1. Utilizzo della multietichetta eLabel!

Le norme d'utilizzo della **multietichetta eLabel!** sono le seguenti:

- La **multietichetta eLabel!** può essere utilizzata solo con chiaro ed esplicito riferimento al prodotto;
- L'etichetta può essere usata per una gamma di prodotti solo se la variabilità per ogni singolo Criterio Ambientale è inferiore al $\pm 10\%$ e se nessun prodotto ha uno o più valori non ammessi dai criteri.

In caso d'utilizzo improprio della **multietichetta eLabel!** l'**Organismo Competente** potrà interrompere la validità della licenza.

13.2. Promozioni pubblicitarie da parte dei licenziatari

La **multietichetta eLabel!** può essere riportata sul prodotto, sull'imballaggio o su materiale illustrativo del prodotto (es. cataloghi, *brochure*, schede tecniche; anche all'interno di siti web).

La **multietichetta eLabel!** non può essere utilizzata con riferimento all'intera organizzazione o a un sito produttivo.

Usi generici, non associati ad alcun prodotto, non sono ammissibili.

13.3. Condizioni necessarie per il mantenimento della licenza

Con cadenza annuale dovrà essere verificato il permanere dei requisiti per il mantenimento della **multietichetta eLabel!**. Il risultato dovrà essere comunicato all' **Organismo Competente** unitamente, se presente, all'attestato di certificazione rilasciato dall'Ente terzo.

Nel caso i requisiti non permangano la licenza sarà ritirata.

Nel caso permangano, ma i valori riportati dall'etichetta varino per più del $\pm 10\%$ la **multietichetta eLabel!** sarà modificata conseguentemente e dovrà essere diffusa solo nella nuova versione.

13.4. Procedura per la risoluzione delle dispute

Per qualunque controversia in merito all'attuazione del presente **Regolamento** è competente il Tribunale di Roma.



13.5. Analisi e prove

I costi delle prove necessarie per caratterizzare il prodotto sono a carico del Richiedente. I requisiti di qualità dei laboratori utilizzati sono specificati nei singoli Rapporti di Prodotto.

14. Requisiti grafici

Devono essere rispettati i requisiti grafici riportati in Allegato 4.

Allegato 1 – Schema Generale delle modalità di concessione della licenza con certificazione da parte di un Ente Terzo



Allegato 2 – Procedure di certificazione

In questo allegato sono riportati i principi per la certificazione.

14.1. Principi per la certificazione

La certificazione deve coprire i seguenti ambiti:

- I dati alla base della documentazione presentata;
- Le metodologie di calcolo applicate;
- La documentazione comprovante le prove di laboratorio fornite a supporto;
- La documentazione comprovante le caratteristiche funzionali
- I dati e le asserzioni riportate nella multietichetta eLabel!

Non è prevista la ripetizione delle prove di laboratorio o di eventuali certificazioni di terza parte, fornite a supporto della documentazione se dotate dei requisiti previsti. La verifica determinerà la conformità dei certificati rilasciati.

Le procedure di verifica devono essere in linea con gli standard di riferimento, se previsti. Tale verifica viene direttamente soddisfatta dalla esibizione di certificazioni che documentano la conformità agli standard di riferimento. Un caso potrebbe essere ad esempio la certificazione delle emissioni di gas serra in linea con la ISO/TS 14067 o di altri dati basati su calcoli LCA (ISO 14044).

Verifiche per il rinnovo della certificazione si incentreranno particolarmente sui criteri che mostreranno una variazione superiore a $\pm 10\%$.

14.2. Modalità di certificazione

La certificazione sarà condotta in due fasi:

- Verifica documentale;
- Validazione.

La Verifica documentale si incentrerà su:

- Conformità della documentazione presentata;
- Verifica delle procedure per l'aggiornamento della multietichetta.

La Validazione potrà essere condotta a campione, con l'obiettivo di verificare:

- La correttezza e la pertinenza dei dati utilizzati e dei calcoli applicati;
- L'applicazione delle procedure per l'aggiornamento dell'etichetta;
- La persistenza delle specifiche di processo e/o di prodotto che hanno permesso la emissione della Certificazione.

Il Certificatore dovrà giustificare le modalità di validazione adottate, tenendo conto in particolare dei seguenti fattori:

- Tipo e complessità del prodotto e dei processi;
- Presenza di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (es. ISO 14001 o EMAS);
- Fonte dei dati e formato della loro presentazione.

La validazione potrà essere condotta sia "on desk" sia "on site". La scelta dovrà essere fatta tenendo conto della rilevanza del processo gestito dal Richiedente.

Il Certificatore informerà il Richiedente sulle procedure adottate per il rispetto della confidenzialità dei dati.

Il Richiedente ha l'obbligo di mettere a disposizione i dati richiesti dal Certificatore, in modo trasparente e leggibile, e di predisporre procedure di controllo e aggiornamento dell'etichetta.

Informazioni ricavate da calcoli basati su metodologie LCA dovranno essere forniti in modo comprensibile per consentirne la verifica da parte del Certificatore, applicando i requisiti della norma ISO 14044 e di altre norme pertinenti, quali la ISO/TS 14067 per le emissioni di gas serra.

Il Richiedente informerà il Certificatore di ogni cambiamento significativo che possa influenzare la conformità ai criteri ambientali e alle funzioni di prodotto durante il periodo di validità della certificazione.

14.3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

La conformità per il rilascio dell'etichetta eLabel! deve ricomprendere una valutazione del prodotto/i rispetto al **Regolamento** e ai **Criteri Ambientali di Prodotto**.

La tracciabilità del prodotto certificato e la sua chiara identificazione sono un elemento imprescindibile per garantire un utilizzo trasparente dell'etichetta assegnata. Qualsiasi parte interessata dovrà essere in grado di collegare in modo certo, facile e univoco l'etichetta e il prodotto a cui essa fa riferimento.

Nei casi in cui un unico attestato di certificazione copre una serie di prodotti dovrà essere

accompagnato da un elenco puntuale dei prodotti che riporti per ogni prodotto un dato identificativo dello stesso che possa permettere l'associazione al prodotto venduto in maniera univoca. Ogni impossibilità di collegare in modo certo e univoco il prodotto all'attestato non consentiranno di riconoscergli l'assegnazione dell'etichetta.

14.4. Organismi di Certificazione riconosciuti

L'Organismo Competente rende noti i requisiti per il riconoscimento dei certificatori che possono operare all'interno del Programma per la multietichetta eLabel!.

Gli Organismi di Certificazione devono fare domanda all'Organismo Competente, documentando il possesso dei requisiti per il riconoscimento.

Gli Organismi di Certificazione riconosciuti sono riportati all'interno di un registro pubblicato sul sito www.multietichetta.it.

Allegato 4 – Versioni e regole di utilizzo

Dopo aver ottenuto licenza dall'Organismo Competente, il Licenziatario ha il diritto di utilizzare la multietichetta eLabel!.

Sono a disposizione del Licenziatario quattro tipi di etichetta:

(A) ETICHETTA BASE. Sul prodotto certificato può essere riportato il logo multietichetta eLabel! e il numero di licenza con rimando al sito dell'Organismo Competente per la comunicazione dell'etichetta completa mediante il link www.multietichetta.it. La multietichetta riporta la notazione "Etichetta certificata".



(B) ETICHETTA BASE CON INTRODUZIONE

Come all'etichetta al punto (A) ma con una delle seguenti frasi:

- "prodotto preferibile per l'ambiente"
- "prodotto qualificato per l'ambiente"
- "etichetta di qualificazione ambientale"



Nel caso in cui sia disponibile una **ETICHETTA COMPLETA** all'interno dell'imballaggio, stampato sull'imballaggio stesso o disponibile in un documento (es. brochure, nelle istruzioni per l'uso, in una scheda tecnica ecc.) si potrà aggiungere sulla etichetta la frase: "Per maggiori informazioni vedi l'interno della confezione", eventualmente in aggiunta ad una delle frasi sopra riportate. La multietichetta riporta la notazione "Etichetta certificata". La multietichetta eLabel! con introduzione non dovrà essere graficamente difforme dagli esempi riportati di seguito.




(C) ETICHETTA SINTETICA. Sul prodotto certificato può essere riportata la multietichetta eLabel! sintetica che mostra alcuni dei criteri ambientali di prodotto individuati nel rapporto di prodotto e rimanda al sito www.multietichetta.it per la comunicazione della etichetta completa mediante il link e il QR Code. La multietichetta riporta la notazione “Etichetta certificata”

Le informazioni della multietichetta eLabel! devono essere collocate sotto il marchio “eLabel” o lateralmente come illustrato nel seguente esempio.



ETICHETTA COMPLETA. Sul prodotto certificato può essere riportata la multietichetta eLabel! completa che mostra tutti i criteri ambientali di prodotto indicati nel Rapporto di Prodotto e rimanda al sito per ulteriori informazioni mediante il link www.multietichetta.it e il QR code. La multietichetta riporta la notazione “Etichetta certificata”.

Le informazioni della multietichetta eLabel! devono essere collocate sotto il marchio “eLabel” o lateralmente come illustrato nel seguente esempio.



Regole di utilizzo

Il Licenziatario potrà modificare le dimensioni dell'Etichetta nel rispetto delle proporzioni e con l'accortezza di rendere tutte le informazioni contenute chiaramente leggibili. L'Etichetta dovrà essere utilizzata sempre in riferimento allo specifico prodotto per il quale è stata assegnata ed in conformità con la Licenza concessa dall'Organismo Competente. Il marchio multietichetta eLabel! e le grafiche relative sono di esclusiva proprietà dell'Organismo Competente. Ogni uso scorretto ed improprio sarà perseguito ai termini di legge.

Colore



BLU C= 96 M= 78 Y= 0 K= 0

Nel caso di stampe in bianco e nero è stata prevista una versione in nero del logo e dell'etichetta.



La versione del logo e dell'etichetta su fondi colorati sarà in bianco o in nero in relazione al grado di luminosità del colore di sfondo.



Font istituzionale e di accompagnamento

Su prodotti da stampa, il carattere collegato al marchio è il Lato accompagnato dalla versione bold per titoli e grassetti.

Dimensioni

Il licenziatario potrà modificare le dimensioni dell'Etichetta nel rispetto delle proporzioni e con l'accortezza di rendere tutte le informazioni contenute chiaramente leggibili.

Spaziatura

È importante mantenere intorno all'etichetta un margine di rispetto che ne conservi l'identità e ne permetta la leggibilità e la riconoscibilità in qualunque situazione, soprattutto quando viene utilizzata insieme ad altri elementi grafici.

Come non si deve usare

Il logo eLabel! e l'etichetta non si devono utilizzare in modo arbitrario, ma tenendo conto delle regole di applicazione previste.

Essi non si utilizzano:

1. con fondini di qualunque tipo destinati a "staccare" il marchio dal fondo
2. con dimensioni tali da non essere leggibili
3. in forme alterate rispetto a quelle originali
4. con colori diversi da quelli specificati
5. in sostituzione o unito a marchi istituzionali
6. con testi aggiunti rispetto all'originale

Condizioni di utilizzo

Articolo 1

L'Etichetta dovrà essere utilizzata sempre in riferimento allo specifico prodotto per il quale è stata assegnata ed in conformità con la Licenza concessa dall'Organismo Competente.

Articolo 2

L'utilizzo dell'Etichetta deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato al rapporto di prodotto concordato nel contratto, e solo per il periodo di tempo stabilito dalle parti.

Articolo 3

Il licenziatario invierà all'Organismo Competente una bozza dei materiali sui quali verrà riprodotta l'etichetta. L'Organismo Competente si riserva l'approvazione nell'uso dell'Etichetta.

Articolo 4

Nel caso in cui il licenziatario posseda un sito internet, si suggerisce di pubblicare il logo o l'etichetta in una pagina apposita che descriva nel dettaglio l'iniziativa alla quale il licenziatario aderisce.

Articolo 5

Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre dell'etichetta nei confronti di terzi.

Articolo 6

Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni e denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il logo o con i singoli elementi dello stesso.

Articolo 7

Il licenziatario si impegna nell'uso dell'etichetta e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione dell'etichetta.

Articolo 8

La riproduzione o l'utilizzo dell'etichetta a scopi diversi da quelli previsti dalle presenti Condizioni Regolamento, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dall'Organismo Competente, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo dell'etichetta.

Articolo 9

L'Organismo Competente avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano l'etichetta senza la preventiva autorizzazione.